



COMUNE DI TRENTA

PROVINCIA DI COSENZA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 70 del 06/11/2013	oggetto	MANTENIMENTO DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) PER L'ANNO 2013. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.
---------------------------------------	---------	---

L'anno **duemilatredici** il giorno **sei**, del mese di **novembre**, alle ore **10:30**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Nominativo	Carica	Presenza
Ippolito Morrone	Sindaco	X
Wladimiro Parise	Assessore	X
Massimo Guagliardi	Assessore	

E con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott. Maurizio Ceccherini**.

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27 aprile 1994 è stato approvato il regolamento per l'applicazione e riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151

del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

- Il comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per aggiornare i regolamenti relativi, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, sono abrogati l'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi degli enti locali;
- Ai sensi dell’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2013, un nuovo tributo denominato Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) in sostituzione sia della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) che della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA);

ATTESO CHE, in ultimo, ai sensi dell’art. 5, comma 4 quater, del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, pubblicata in GU Serie Generale n. 254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 73 ed entrata in vigore il 30/10/2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del medesimo articolo 5, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di continuare ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), evitando ulteriori aggravii procedurali che l’Ente altrimenti dovrebbe affrontare (tra gli altri, l’approvazione del piano finanziario e del regolamento comunale), se optasse per il passaggio al regime TARES, destinato per volontà del Legislatore

nazionale ad essere sostituito dal gennaio 2014 da una nuova tariffa per i servizi comunali e, a tal fine, di proporre al Consiglio Comunale di fare propria la presente deliberazione per quanto di rispettiva competenza;

RITENUTO altresì che il mantenimento del regime TARSU anche per l'anno corrente, se non solleva l'Ente dal dovere reperire le risorse necessarie alla quadratura del bilancio anche attraverso l'incremento delle aliquote della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tuttavia non obbliga alla copertura integrale del servizio come imporrebbe invece la normativa TARES con evidenti ripercussioni sui contribuenti, ma consente – come in ultimo ribadito dal legislatore - che la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo sia assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 28/03/2012 avente per oggetto: "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati – Determinazione delle tariffe per l'anno 2012".

RITENUTO dover procedere alla determinazione delle tariffe in base ai costi che si prevede di sostenere per l'anno 2013;

ATTESO che, sulla base del D.L. n. 392/2000, come convertito nella legge 28.02.2001, n. 26, i comuni ai fini della determinazione della spesa del servizio in oggetto possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani;

DATO atto che le tariffe di cui alla presente deliberazione sono state elaborate in considerazione del limite minimo di copertura del costo del servizio e delle effettive esigenze di bilancio;

VISTO il decreto legislativo n. 507/93;

VISTO il decreto legislativo N. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo-contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo-contabile;

CON voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di continuare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) ai sensi dell'art. 5, comma 4 quater, del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, pubblicata in GU Serie Generale n. 254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 73 ed entrata in vigore il 30/10/2013.
2. Di proporre pertanto al Consiglio Comunale di fare propria la presente deliberazione in ordine al punto 1 per quanto di rispettiva competenza.

3. Di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, le seguenti tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

- Categorie di cui alla lettera a) dell'art. 10 del regolamento citato
in premessa: euro 2,20 per mq.
- Categorie di cui alla lettera c) : euro 2,20 al mq.
- Categorie di cui alla lettera d) : euro 2,64 al mq.
- Categorie di cui alla lettera g) : euro 4,95 al mq.
- Categorie di cui alla lettera h) : euro 3,96 al mq.

4. Di dare atto che le entrate previste per l'anno **2013** ammontano a **€ 434.412,00 (€ 46.482,00** da contributo dello Stato per le stabilizzazioni, **€ 10.148,00** da contributo della Regione Calabria per le stabilizzazioni, **€ 1.581,00** da contributo del Ministero dell'Istruzione, **€ 2.009,00** da rimborso della Calabria Maceri e Servizi S.p.A. per il personale distaccato ed **€ 374.192,00** dal ruolo della tassa) e le spese previste ammontano ad **€ 515.412,00;**

5. Di dare atto che la spesa prevista è così suddivisa:

A)- PERSONALE	€ 111.659,00
B)- ACQUISTO DI BENI	€ 21.500,00
C)- RACCOLTA, DISCARICA, PRESTAZIONI DI SERVIZI, RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO	€ 352.500,00
D)-QUOTA CONSORTILE	€ 5.000,00
E)- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	€ 6.989,00
F)- IMPOSTE E TASSE	€ 17.764,00
TOTALE	€ 515.412,00

6. Di dare atto che le entrate previste assicurano una percentuale di copertura del costo del servizio pari al **84,28 %**.

7. Di trasmettere la presente deliberazione, divenuta esecutiva, entro 30 giorni, alla Direzione Centrale per la fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 in materia di riordino della disciplina dei tributi locali e s . m. ed i.;

8. Di dichiarare con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.